

Atto Costitutivo di Associazione di Volontariato

Il giorno 21 dicembre 2003 alle ore 20.30 in Bologna tra i Signori:

Fornillo Giuseppe Valerio nato a Larino (CB) il 15.03.1966, residente in via Augusto Pulega, 3 - Bologna, C.F.: FRNGPP66C15E456R

Salvatore Filomena nata a Larino (CB) il 18.10.1968 residente in via Augusto Pulega, 3 - Bologna, C.F.:SLVFMN68R58E456B

Gaspari Valeria nata a Bologna il 17.05.1965 residente in via Lino Gucci, 3 Bologna, C.F.: GSPVLR65E57A944H

Fornillo Lucio nato a Casacalenda (CB) il 27.03.1967 residente in via Lino Gucci, 3 - Bologna, C.F.: FRNLCU67C27B858U

Tozzi Lidia nata a Casacalenda (CB) il 06.04.1949, residente in via Berlinguer, 31 - Casacalenda (CB), C.F.: TZZLDI49D46B858U

Libonati Angela nata a Rotonda (PZ) il 01.09.1948, residente in via Giovanni XXIII, 75 - Casacalenda (CB), C.F.: LBNNGI48P41H5900

Fornillo Daniele nato a Casacalenda (CB) il 12.05.1970. residente in via Emilio De Gennaro, 13 - Casacalenda (CB), C.F.: FRNDNL70E12B858E

È COSTITUITA UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, SENZA SCOPO DI LUCRO (LEGGE N. 266/91 CON BENEFICIO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL'ART.8 DELLA LEGGE STESSA), AVENTE DENOMINAZIONE “**TeatroEterapiA – Associazione di Teatroterapia e Transizioni Teatrali**” CON SEDE IN BOLOGNA, VIA AUGUSTO PULEGA N.3., avente lo scopo, la durata e l'organizzazione indicanti nello Statuto composto di n. 24 articoli che si allega a questo atto.

Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2004.

Testè si procede all'elezione del primo Consiglio Direttivo nelle persone dei Sigg.ri:

Fornillo Giuseppe Valerio, Salvatore Filomena, Fornillo Lucio, Tozzi Lidia, Libonati Angela - **Consiglieri.**

di cui il Sig. Fornillo Giuseppe Valerio - **Presidente**

ed la Sig.ra Salvatore Filomena - **Vice Presidente**

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il Presidente provvederà ai necessari adempimenti per la registrazione della presente scrittura. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Bologna, li 21 dicembre 2003

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - E' costituita, in base alla legge n. 266/91, con sede in Bologna via Augusto Pulega n. 3, l'Associazione di volontariato denominata **“TeatroEterapiA – Associazione di Teatroterapia e Transizioni Teatrali “**.

L'Associazione pertanto chiede di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della suddetta legge.

Potranno essere istituite, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 2 - L'associazione non ha scopi di lucro, si propone di offrire l'esperienza del teatro in una dimensione che va oltre il concetto di “prodotto spettacolare e sua visione da parte di un pubblico”, rivelandosi così un arricchimento personale, un sostegno alla crescita nonché una metodologia di prevenzione, diagnosi e cura nella psichiatria adulti, per la riduzione del danno nell'età giovanile e adolescenziale, nella neuropsichiatria dell'infanzia e dell'età evolutiva.

La Teatroterapia offre una diversa concezione che vede tale arte quale “processo di esplorazione della teatralità umana”; come sperimentazione di possibilità esistenziali inesprese più che come efficienza produttiva; come prevalenza del principio di relazione su quello di prestazione; una nuova opportunità per le abilità differenti.

La teatroterapia è una disciplina specifica che nasce dall'unione di pratiche teatrali ed interventi educativo – terapeutici.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti la Teatroterapia potrà essere individuale o di gruppo creando. E' articolata in percorsi personalizzati tenendo conto delle esigenze e delle specificità di ogni singolo individuo.

Nella teatroterapia, l'autore, il regista, l'educatore-terapeuta sviluppano progetti educativi individualizzati, attuati attraverso la rappresentazione scenica. Essi creano un clima nel gruppo che favorisce la libera espressione dell'individuo, educato, tramite l'uso di tecniche specifiche, all'incontro autentico con l'altro e con le proprie origini profonde. Ogni partecipante trova nel gruppo il giusto posto per esprimere quello che deve esprimere in quel momento della sua vita.

La "transizione" è un nuovo concetto di spettacolo: scena che non ha necessità di essere replicata più volte. Non si tratta di improvvisazione, ma di azioni elaborate in un montaggio preciso. Ciò nonostante essa favorisce la sua fruizione al pubblico o, il più delle volte, assieme al pubblico.

Il campo dell'arte-terapia comprende anche teatroterapia quale laboratorio sperimentale dove, colui che agisce sulla scena, produce valori e significati connessi alla propria cultura.

La Teatroterapia fa parte del benessere più che della patologia, e ha a che fare con l'estetica, quel genere di verità che non produce né scienza, né certezza.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Art.6 - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell'anno solare in corso.

Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo entro i termini ed i tempi stabiliti da delibera del Consiglio stesso.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Le attività svolte dai soci sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE - DECESSO

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Art. 8- Recesso - Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Esclusione - Sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale: la decadenza avviene trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo la facoltà di replica al socio stesso ricorrendo all'Assemblea dei Soci.

I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

FONDO COMUNE

Art. 10 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione;

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEE

Art. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali:
- c) ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. **Art. 15**

- L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

E' ammessa una delega per ogni socio.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In caso di assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza o in caso di urgenza via fax o e-mail.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale
- e) stabilire la quota associativa annuale sottoponendola alla ratifica dell'Assemblea dei soci
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 19 – Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto pertanto il Presidente deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

PRESIDENTE

Art. 20 - Il presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. La prima nomina è indicata nell'atto costitutivo.

Egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare egli vigila sulla struttura e sui servizi dell'associazione, determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità ed individuazione delle opportunità ed esigenze dell'associazione e degli associati.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Revisore dei Conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 22 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione di volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 23 – Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purchè riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 24 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Bologna, 21 dicembre 2003